

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE**

DELLA

**REGIONE VENETA**

Parte I

VENEZIA, 18 MARZO 1974

Si pubblica d'ordinario  
ogni 15 giorni

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VENEZIA (CA' BALBI) - TEL. 707700

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** canone annuo indivisibile L. 5.000 - Decorrenza abbonamento 1 gennaio - 31 dicembre - Un fascicolo L. 150 - Arretrato L. 300 - All'Estero prezzi raddoppiati - **INSERZIONI:** le richieste di « inserzioni » vanno indirizzate alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Veneta - **GIUNTA REGIONALE - VENEZIA** - Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo e deve essere difeso corredato dell'attestazione di versamento in c.c.p. per l'importo pari al costo dell'inserzione - Questo viene determinato come segue: L. 1.000 per il titolo in grassetto - L. 300 per ogni riga (o frazione di riga) del testo - 4% per I.P., se dovuta - Il canone degli abbonamenti ed il costo delle inserzioni devono essere versati esclusivamente sul c.c.p. n. 9/26077 intestato a: TESORIERE REGIONE VENETA - ISTITUTO FEDERALE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE - VENEZIA, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento - Il Bollettino dell'anno in corso è in vendita presso: Libreria Benetta Silvio, Piazza dei Martiri, 37 - Belluno - Soc. Cartolibraria Editrice Canova, Calmaggiore, 31 - Treviso - Libreria Internazionale Draghi di Randi, Via Cavour, 7-9-11 - Padova - Cartolibreria, Ferrari Carlo, Via Cavour, 42 - Rovigo - Libreria Galla Giovanni, Corso A. Palladio, 41 - Vicenza - Libreria Ghelfi & Barbato, Via Mazzini, 21 - Verona - Libreria Goldoni, Calle del Teatro, 4606/b - Venezia - Il Bollettino Ufficiale delle annate precedenti è in vendita presso la Amministrazione - Palazzo Balbi - Venezia.

**AVVERTENZE:** il « Bollettino Ufficiale della Regione Veneta » si pubblica in Venezia ed è suddiviso in tre parti: nella parte PRIMA sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione; nella parte SECONDA sono pubblicati i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale - integralmente o in sunto - gli atti, le disposizioni e i comunicati degli organi regionali; nella parte TERZA sono pubblicate le disposizioni e i comunicati di enti pubblici, annunci legali, avvisi e concorsi.

## S O M M A R I O

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1974, n. 21.

Integrazioni e modifiche alla legge 17 gennaio 1972, n. 2  
in materia di tasse sulle concessioni regionali.

pag. 293

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1974, n. 21.

Integrazioni e modifiche alla legge 17 gennaio 1972, n. 2  
in materia di tasse sulle concessioni regionali.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

## Art. 1

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 17  
gennaio 1972, n. 2, viene aggiunto il comma seguente:

« Gli atti e i provvedimenti soggetti a tassa nonché la misura ed i termini di corresponsione della stessa sono indicati nella annessa tariffa ».

*Il secondo comma dell'art. 1 della stessa legge viene così modificato:*

« L'atto amministrativo emesso da altra Regione, per il quale sia stata già assolta la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa prevista nella presente legge, anche se l'atto stesso spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione Veneta ».

## Art. 2

L'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, è abrogato.

## Art. 3

Dopo l'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, viene inserito il seguente:

## Art. 3

*Effetti del mancato o ritardato pagamento*

« Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'art. 1 non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo in ritardo, l'efficacia del provvedimento è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso ».

## Art. 4

L'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, viene così modificato:

**Art. 4***Accertamento, liquidazione, modalità di pagamento e riscossione*

« All'accertamento e liquidazione della tassa di concessione regionale provvedono gli uffici competenti al rilascio delle licenze ed autorizzazioni specificatamente indicate nella annessa tariffa.

Quando la misura della tassa dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Le tasse si corrispondono su apposito conto corrente postale. Le somme riscosse a titolo di tassa sulle concessioni regionali sono versate direttamente alla Tesoreria della Regione ».

**Art. 5**

L'art. 5 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, è abrogato.

**Art. 6**

Dopo l'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, viene inserito il seguente articolo:

**Art. 5***Riscossione coattiva*

« Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del T.U. 14 aprile 1910, n. 639 ».

**Art. 7**

L'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, viene così modificato:

**Art. 9***Accertamento delle infrazioni e sanzioni. Ripartizione del provento delle pene pecuniarie*

« Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative. I funzionari della Regione, che nell'esercizio dei compiti relativi all'attuazio-

ne della presente legge vengano a conoscenza di alcuna delle violazioni predette, sono tenuti a informare i competenti organi statali, affinché venga prontamente iniziato il procedimento di repressione.

Per le violazioni medesime si applicano, secondo i casi, le pene pecuniarie e le soprattasse previste dalle norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative, vigenti al momento della commessa infrazione.

Le somme riscosse a titolo di pena pecuniaria sono ripartite in base alla norma di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario nella percentuale ad esso attribuita ».

**Art. 8**

Dopo l'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

**Art. 14***Disposizioni transitorie*

« Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, antecedenti all'1 gennaio 1973, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 2 e 10 del T.U. 1 marzo 1961, n. 121.

L'erroneo versamento in favore dello Stato di tasse di concessioni regionali effettuate tempestivamente, non dà luogo all'imposizione delle sanzioni all'uopo previste, qualora sia provveduto al necessario perfezionamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

**Art. 9**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 14 marzo 1974

Tomelleri

## TARIFFA ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 14 marzo 1974, n. 21

« Integrazioni e modifiche alla legge 17 gennaio 1972, n. 2, in materia di tasse sulle concessioni regionali »

TABELLA SULLE  
TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE

N. ord.	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa		NOTE
		rilascio	annuale	

## Titolo I

## SANITA'

1 Concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia (art. 1, lett. m), del D.P.R. 14-1-1972, n. 4):

1. nei comuni e centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	20.000	4.000
2. id. con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti	50.000	10.000
3. id. con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti	100.000	20.000
4. id. con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti	160.000	32.000
5. id. con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti	240.000	48.000
6. id. con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti	320.000	64.000
7. id. con popolazione superiore a 200.000 e non a 500.000 abitanti	500.000	100.000
8. id. con popolazione superiore a 500.000 abitanti	800.000	160.000

La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi, la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti.

Per centro abitato si intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene.

La tassa riflette non soltanto le concessioni per la apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. La tassa deve essere corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 369 e 370 del T.U. delle leggi sanitarie ai nuovi titolari di farmacie legittime in occasione dei trapassi di queste ultime mortis causa o per atto fra vivi.

Analogamente la tassa è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, di cui al penultimo comma dell'art. 369 del suddetto T.U.

La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato T.U.

Non è dovuta tassa per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'art. 129 del citato T.U., né nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

Sono esenti dal pagamento della tassa so-

N. ord.	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa		NOTE
		rilascio	annuale	
2 <sup>1</sup>	Autorizzazione per aprire o porre in esercizio gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 1 lett. e) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4)	150.000	75.000	<p>praindicata le autorizzazioni rilasciate dal medico provinciale per la gestione di farmacie interne — esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico — da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da essa dipendono (art. 114 del succitato T.U., modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1960, n. 519).</p> <p>Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa sopraindicata le farmacie gestite in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i cui titolari godono dell'indennità di residenza, stabilita dall'art. 115 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.</p> <p>Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'art. 128 del citato T.U. delle leggi sanitarie e nella misura indicata dall'articolo unico, tabella n. 3, della legge 14 aprile 1952, n. 403.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.</p> <p>E' soggetta alla stessa tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico.</p> <p>Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annuale d'ispezione stabilita dall'articolo unico, tabella 6, della legge 14 aprile 1952, n. 403.</p> <p>Sono esonerati dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza, di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p> <p>Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici.</p>
3	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie, art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 1, lett. e) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4)			

N. ord.	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa		NOTE
		rilascio	annuale	
1.	per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:			<p>Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.</p> <p>Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.</p> <p>Per l'esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.</p> <p>La tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai comuni in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O).</p> <p>Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, i pubblici istituti di cura per tubercolotici ed i consorzi provinciali antitubercolari; l'I.N.P.S., l'O.N.M.I. ed i suoi organi provinciali e comunali; l'I.N.A.I.L. e la cassa marittima meridionale per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare; gli istituti che provvedono all'assistenza obbligatoria a favore di determinate categorie di persone.</p> <p>Le tasse annuali di esercizio devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.</p>
	— se l'istituto ha non più di 10 posti letto	50.000	25.000	
	— se l'istituto ha non più di 50 posti letto	100.000	50.000	
	— se l'istituto ha non più di 100 posti letto	200.000	100.000	
	— se l'istituto ha più di 100 posti letto	500.000	250.000	
2.	per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico	20.000	10.000	
4	Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, primo comma, del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, numero 422, art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 1, secondo comma, lett. f) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4)	2.500	2.500	<p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.</p>
5	Autorizzazione per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione annuale dell'autorizzazione medesima (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112, art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 e art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4):			<p>La vidimazione deve avere luogo, col pagamento della tassa entro il mese di gennaio dell'anno per il quale la detta formalità deve essere adempiuta.</p> <p>Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, successivamente disciplinata con R.D.L. 5 settembre 1938, numero 1729.</p> <p>Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza.</p> <p>La popolazione del comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.</p> <p>Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione.</p> <p>L'autorizzazione occorre anche per le « dipendenze » staccate dall'esercizio principale del-</p>
	a) degli alberghi e ristoranti di lusso	90.000	90.000	
	b) degli alberghi e ristoranti di I <sup>a</sup> categoria	50.000	50.000	
	c) degli alberghi e ristoranti di II <sup>a</sup> ctg. e delle pensioni di I <sup>a</sup> ctg.	25.000	25.000	
	d) degli alberghi e ristoranti di III <sup>a</sup> ctg. e delle pensioni di II <sup>a</sup> ctg.	18.000	18.000	
	e) degli alberghi, ristoranti e pensioni di altre categorie:			
	— nei comuni e centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 ab.	15.000	15.000	

N. ord.	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa		NOTE
		rilascio	annuale	
	— id. con popolazione superiore a 100.000 ab.	10.000	10.000	l'albergo, costituendo questi esercizi a sé stanti. La tassa è dovuta in aggiunta a quella sull'autorizzazione prescritta dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.
	— id. con popolazione superiore a 50.000 ab.	8.000	8.000	
	— id. con popolazione superiore a 10.000 ab.	5.000	5.000	
	— id. con popolaz. non superiore a 10.000 ab.	2.000	2.000	
f)	delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcoliche, dei caffè:			
	— nei comuni o centri abitati (frazioni o borghate) con popolazione superiore a 500.000 ab.	8.000	8.000	
	— id. con popolazione superiore a 100.000 ab.	6.000	6.000	
	— id. con popolazione superiore a 50.000 ab.	3.000	3.000	
	— id. con popolazione superiore a 10.000 ab.	2.000	2.000	
	— id. con popolaz. non superiore a 10.000 ab.	1.000	1.000	

## Titolo II

## CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

6	Licenza di uccellazione e di appostamento fisso (art. 90 del T.U. delle leggi sulla caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 37 della legge 2 agosto 1967, n. 799 e art. 1, II comma, lett. o), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11):			La licenza di caccia con uso del fucile di cui alla lett. e) non può essere rilasciata dal competente ufficio regionale se il richiedente non è già in possesso della licenza di porto d'armi rilasciata dalla Pubblica Sicurezza. Le licenze di caccia e di uccellazione sono soggette al pagamento, oltre che della tassa sopra specificata, delle seguenti sopratasse (art. 91 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799):
	a) licenza di uccellazione fissa	30.000	30.000	a) per ogni licenza di uccellazione:
	b) licenza di quagliara, paretai e copertoni	20.000	20.000	— L. 5.000 per la prodina con un sol paio di reti;
	c) licenza di prodina	15.000	15.000	— L. 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate;
	d) appostamento fisso	10.000	10.000	— L. 30.000 per i paretai e copertoni con più di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti, tordare, boschetti o tordare con richiami;
	e) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi	30.000	30.000	— L. 50.000 per la quagliara;
				b) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi: Lire 120.000;
				c) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellazione con apposizione di tabella delimitante la zona di rispetto: L. 40.000, elevate a L. 80.000 per gli appostamenti fissi per palombacci;
				— E' dovuto altresì annualmente un diritto fisso a favore dell'Ente Nazionale per la protezione degli animali (art. 4, n. 2 della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni).

N. ord.	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa		NOTE
		rilascio	annuale	
7	<p>Concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa (art. 61 del T.U. delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 23 della legge 2 agosto 1967, n. 799 e art. 1, II comma, lett. o) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11)</p> <p>Concessione di riserva di caccia nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 911 e successive modificazioni (art. 61 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dallo art. 23 della legge 2 agosto 1967, n. 799 e art. 1, lett. o) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11)</p>	per ettaro		<p>Per ogni cento lire o frazione di cento lire di tassa ettariale per le bandite private e per le riserve dovrà essere corrisposta una sopratasta di L. 100.</p> <p>In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, è tenuto a corrispondere metà delle tasse sopra stabilite.</p> <p>Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario.</p> <p>Il contratto di affitto di una riserva non è valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al Comitato Provinciale della Caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o più province della Regione, la comunicazione è fatta alla Presidenza della Giunta regionale che provvede all'approvazione, sentiti i Presidenti dei Comitati Provinciali della Caccia competenti per territorio. Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione (art. 61 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 sostituito dallo art. 23 della legge 2 agosto 1967, n. 799).</p> <p>La zona faunistica delle Alpi è sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, fatto eccezione per le riserve comunali esistenti al 1 gennaio 1967 (art. 27 — I comma — legge 2 agosto 1967, n. 799). Dette riserve sono esenti dal pagamento della tassa e sopratasta regionale.</p>
		200		
		25		
8	<p>Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dall'Amministrazione Provinciale (art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni e art. 1, lett. p) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11):</p> <p>Tipo A: Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi</p> <p>Tipo B: Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50</p> <p>Tipo C: Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con la bilancia di lato non superiore a metri 1,50</p> <p>Tipo D: Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia non superiore a mt. 1,50 di lato</p>			<p>Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 5 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.</p> <p>Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa sopratasta.</p> <p>Alle tasse sopra indicate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente Nazionale per la Protezione Animali (art. 4, n. 2 della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni), nonché la sopratasta di:</p> <p>L. 1.500 per le licenze di tipo A;</p> <p>L. 1.000 per le licenze di tipo B;</p> <p>L. 500 per le licenze di tipo C e di tipo D, da ripartire fra i Consorzi obbligatori per la tutela e l'incremento della pesca nel Veneto, le amministrazioni provinciali del Veneto, le associazioni dei pescatori sportivi, gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza e le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti regionali.</p>
		4.000	4.000	
		2.000	2.000	
		1.200	1.200	
		1.000	1.000	
9	<p>Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo d'energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la</p>			

N. ord.	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa		NOTE
		rilascio	annuale	
	conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735 e art. 1, lett. p), del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11)	1.000	1.000	
10	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica, ai termini ed agli effetti dell'art. 11 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, sostituito dall'art. 51 del D.P.R. 18 giugno 1955, n. 987 (art. 1, lett. p), del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11)	4.000	—	L'autorizzazione importa anche la esclusività della pesca, che può essere concessa per la durata di anni quindici.
11	Permesso agli stabilimenti industriali per versare rifiuti nelle acque interne (art. 9 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, e art. 1, lett. p) e q) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11)	10.000	5.000	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

## Titolo III

## TURISMO

12	Licenza per aprire o condurre agenzie di viaggio, nei comuni aventi una popolazione (art. 115 T.U. legge di P.S. e art. 1, lettera f) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6):			Il rilascio delle licenze a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al Nulla Osta dello Stato.
	a) non superiore a 10.000 abitanti	6.000	3.000	Nella licenza deve essere indicata la popolazione dei Comuni per i quali essa è valida.
	b) superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti	12.000	6.000	Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato.
	c) superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	24.000	12.000	La vidimazione deve avere luogo, con il pagamento delle tasse, entro il mese di gennaio dell'anno per il quale detta formalità deve essere adempiuta.
	d) superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	36.000	18.000	
	e) superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	60.000	30.000	
	f) superiore a 500.000 abitanti	100.000	50.000	

## Titolo IV

COMMERCIO E INDUSTRIA  
FIERE E MERCATI

13	Deliberazioni comunali relative a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933, e l'art. 53, n. 11, del T.U. delle leggi comunali e provinciali, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (art. 1, lett. a), del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7):			La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.
	a) per istituzione di fiere e mercati:			
	in comuni aventi una popolazione:			
	— non superiore a 5.000 abitanti	2.000	—	
	— superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti	4.000	—	
	— superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	6.000	—	
	— superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	8.000	—	
	— superiore a 60.000 abitanti	10.000	—	

N. ord.	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa		NOTE
		rilascio	annuale	
	b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati: in comuni aventi una popolazione:			
	— non superiore a 5.000 abitanti	1.000	—	
	— superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti	2.000	—	
	— superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	3.000	—	
	— superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	4.000	—	
	— superiore a 60.000 abitanti	5.000	—	
14	Licenza dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 D.L.L. 3 luglio 1944, n. 152, e art. 1, lett. c) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11): — per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore	1.000	—	La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l'annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata. Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre province deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio (art. 6 del R.D.L. 23 aprile 1942, n. 433). La licenza annuale scade il 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno. La sopraindicata tassa deve essere corrisposta dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa e il visto di autorizzazione. Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate. Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.

## Titolo V

ACQUE MINERALI E TERMALI,  
CAVE E TORBIERE

15	Permesso rilasciato dal competente ufficio regionale per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 modificati con gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 e art. 1, lett. a) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2)	10.000	—
16	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e art. 1, lett. a), del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2): — per ogni trasferimento	50.000	—

N. ord.	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa		NOTE
		rilascio	annuale	
17	Decreto della Regione che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e art. 1, lett. a) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2)	50.000	—	
18	Autorizzazione del competente ufficio regionale per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, II comma, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e art. 1, I comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2)	5.000	—	
19	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 (art. 1, lett. b) e c) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2)	100.000	—	
20	Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, II comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 e art. 1, lett. e) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2)	20.000	—	

## Titolo VI

## TRAMVIE E SIMILI

## LINEE AUTOMOBILISTICHE

## NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

21	Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata — d'interesse regionale — (art. 30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e art. 1, lett. a) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5)	2.000	—	
22	Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) — di interesse regionale — in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose (art. 20 del decreto Presidente Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e art. 1, lett. a) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5):			La concessione può avere la durata fino ad anni venticinque e può essere prorogata di altri dieci anni. Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a). La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	a) se adibite al trasporto di cose	5.000	2.500	
	b) se adibite al trasporto di persone			
	— con cabine di portata fino a trenta persone	20.000	10.000	
	— con cabine di portata oltre trenta persone	30.000	15.000	
23	La licenza per l'impianto di funicolari aeree, o teleferiche — d'interesse regionale — destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, primo comma, del regolamento approvato con R.D. 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli artt. 33 e 35 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e art. 1, lett. a), del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5):			

N. ord.	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa		NOTE
		rilascio	annuale	
	a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale	6.000	—	
	b) se rilasciata dal Sindaco	3.000	—	
24	Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica — d'interesse regionale — rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell'art. 14 del regolamento 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche (art. 1, lett. a), del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5):			La tassa stabilita dal presente numero è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.
	a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale	6.000	—	
	b) se rilasciata dal Sindaco	4.000	—	
25	Concessione di filovie — d'interesse regionale — (art. 19 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e art. 1, lett. a), del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5):			La concessione ha la durata massima di anni trenta, salvo rinnovo. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale:			
	1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti	25.000	12.500	
	2) già di pertinenza dell'Ispettorato Compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione	15.000	7.500	
	b) se emessa dal Sindaco	10.000	5.000	
26	Concessione per l'impianto e l'esercizio in servizio del pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia — d'interesse regionale — (art. 26 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e art. 1, lett. a), del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5):			Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.
	a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale	10.000	5.000	Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica può essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera; in tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie.
	b) se emessa dal Presidente della Giunta Provinciale	6.000	3.000	La tassa annuale è dovuta per le concessioni aventi validità superiore ad un anno e deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	c) se emessa dal Sindaco	3.000	1.500	
27	Autorizzazioni e concessioni per servizi pubblici — d'interesse regionale — di autotrasporti di merci rilasciate ai sensi dell'art. 1, 4 e 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349 sostituiti dagli artt. 57, 59 e 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonché della legge 18 marzo 1968, n. 413 (art. 1, lett. b), del 14 gennaio 1972, n. 5):			Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita autorizzazione, con il relativo pagamento della tassa.
	— per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce l'autorizzazione o concessione:			La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l'atto amministrativo.

N. ord.	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa		NOTE
		rilascio	annuale	
	a) portata sino a 10 quintali	1.600	1.600	Le esenzioni dalla tassa sono previste dall'articolo 3 del R.D.L. 25 novembre 1935, n. 2223. La tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.
	b) portata sino a 35 quintali	3.000	3.000	
	c) portata oltre 35 quintali	4.000	4.000	
28	Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici — di interesse regionale — per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (artt. 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e artt. 45 e 46 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e art. 1, lett. b), del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5):	(per Km-linea)		La tassa annuale va corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, per mantenere in vigore l'autorizzazione. Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti, l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà. Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche di cui all'art. 12 della legge 28 settembre 1939, numero 1822.
	1. autoservizi con frequenza giornaliera	700	700*	
	2. autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana	400	400*	
	3. autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana	300	300*	
	4. servizi automobilistici di gran turismo:			
	a) autoservizi con frequenza giornaliera	350	350*	
	b) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana	200	200**	
	c) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana	150	150**	
	5. concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti	—	1.000**	
	6. concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:			
	a) per il primo giorno di validità	1.000	—	
	b) per ogni giorno ulteriore di validità	500	—	
	* Per le concessioni aventi durata superiore ad un anno			
	** Per ciascun anno di durata della concessione			
29.	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di navigazione interna per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell'art. 225, I comma, del Codice della Navigazione (art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5)	6.000	—	
30	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, II comma, del Codice della Navigazione (art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5)	4.000	—	
31.	Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della Navigazione (artt. 4 e 5 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5)	2.000	—	
32	Autorizzazione al trasporto o al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'Ufficio d'Iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice della Navigazione (art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5)	4.000	—	